

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**  
**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 3/4/2007**  
**(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 8/6/2011)**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

**Premessa**

Il Presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina unicamente i tributi di competenza comunale:

- nel titolo I la misura degli interessi - le modalità di compensazione - gli importi minimi per versamenti, accertamenti e rimborsi, (Art. 1 commi 165 -167 - 168 Legge 27.12.2006, n. 296)

- nel Titolo II l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI INERENTI TRIBUTI LOCALI**

**ART. 1**

**MISURA DEGLI INTERESSI APPLICATI AI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E AI RIMBORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso, maggiorate secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**ART. 2**

**MODALITA' DI COMPENSAZIONE APPLICABILI AI TRIBUTI LOCALI**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

**Art. 3**  
**IMPORTI MINIMI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RIMBORSO**

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto,

comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di 12,00 €.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Sono stabiliti in Euro 4,00 gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo; restano validi gli importi minimi previsti dalle singole disposizioni di imposta se di importo superiore .

**TITOLO II**  
**APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Teglio alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

**ART. 6**  
**EFFICACIA**

La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 7**  
**ALIQUOTA**

Per l'anno 2011 l'aliquota è rideterminata nella misura del 0,3%  
(Delibera Consiglio Comunale n. 12 in data 8/6/2011)

**ART. 8**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007